



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 20/3 DEL 12.4.2016

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 dell'1.9.2015 concernente "Disposizioni alle Aziende sanitarie in materia di contenimento della spesa per il personale. Blocco del turnover". Rettifica parziale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/9 dell'1.9.2015 sono stati tra l'altro disposti, ai fini della razionalizzazione e del contenimento della spesa sanitaria:

1. il blocco parziale del turnover del personale dirigenziale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del solo 50%, per le seguenti discipline mediche: medicina interna, pediatria, psichiatria, chirurgia generale, ginecologia ed ostetricia, anestesia e rianimazione ed igiene epidemiologia e sanità pubblica, per le quali il numero dei pensionamenti previsto per il prossimo quinquennio determinerebbe il rischio di pregiudizio del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza;
2. il blocco parziale del turnover del personale dipendente o con altro rapporto di lavoro, consentendo la copertura dei posti nel limite del 20% del restante personale dirigenziale e del comparto del ruolo sanitario, professionale e per gli operatori socio sanitari che, a qualunque titolo, ha interrotto il rapporto di lavoro;
3. la conferma del blocco totale del turnover del personale amministrativo e tecnico;
4. il divieto di acquisizioni di personale tramite mobilità intercompartimentali, mobilità interaziendale e extraregionali in entrata nell'ambito del comparto sanità, dell'area SPTA e dell'area medica e veterinaria, ad esclusione della mobilità pre-concorsuale nei limiti dei precedenti punti 1 e 2 o autorizzata in deroga.

La sopra citata deliberazione ha disposto altresì che eventuali autorizzazioni in deroga ai vincoli di cui ai precedenti punti potessero essere concesse dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale su richiesta delle singole Aziende, previa attestazione di inderogabili esigenze e del rispetto dei budget di spesa assegnati. Tali deroghe non possono in alcun caso superare il 10% del totale del personale in servizio nell'Azienda di appartenenza e nel relativo comparto.



L'Assessore ricorda che dal mese di ottobre dell'anno 2015 si applica anche alle Aziende del servizio sanitario nazionale l'articolo 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003 che stabilisce che, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità.

Per fare fronte alle esigenze derivanti da tali disposizioni, l'art. 14 della legge n. 161/2014 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, le medesime Regioni e Province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'Assessore ricorda inoltre che:

- a) con la Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 è stato approvato il piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e che la Delib.G.R. n. 43/9 citata in premessa assume rilevanza fondamentale, alla luce degli obiettivi di risparmio imposti, impercorribili in assenza di tale strumento;
- b) sono attualmente in corso i processi di riordino del servizio sanitario regionale di cui alle Delib.G.R. n. 38/12 del 28.7.2015 (programma di riorganizzazione della rete ospedaliera) e n. 60/2 del 2.12.2015 (linee di indirizzo per la riqualificazione delle cure primarie);
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 524 e successivi della legge di stabilità nazionale per l'anno 2016, la Sardegna deve provvedere, entro il 30 giugno di ciascun anno, a individuare le aziende ospedaliere (AO) e le aziende ospedaliere universitarie (AOU) che presentano, una o entrambe, le seguenti condizioni:
 - uno scostamento tra costi indicati nel modello di rilevazione del conto economico consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro;
 - il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Gli enti individuati dovranno predisporre il piano di rientro da trasmettere alla Regione nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.

Ciò posto, nelle more del completamento dei processi di riordino in atto, si rende necessario rendere meno impattanti per le Aziende sanitarie gli effetti prodotti dal blocco del turnover consentendo, quanto meno, la sostituzione delle assenze per congedi di maternità nei presidi



ospedalieri, nei dipartimenti di salute mentale e nei dipartimenti di emergenza urgenza, computandola automaticamente nelle deroghe. Tale soluzione consentirà di assicurare una migliore continuità dei servizi, in considerazione dell'applicazione dal mese di ottobre 2016 della normativa citata in premessa, senza far venire meno l'efficacia della Delib.G.R. n. 43/9 dell'1.9.2015.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità sulla medesima proposta

DELIBERA

di stabilire che nella deliberazione n. 43/9 del 1° settembre 2015, prima del punto 5, è inserito il seguente paragrafo: "La sostituzione delle assenze per congedi di maternità nei presidi ospedalieri, nei dipartimenti di salute mentale e nei dipartimenti di emergenza urgenza è automaticamente computata nelle deroghe".

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru